

Dott. Francesco Ferri de Lazara  
Dott. Enrico Grigolin  
Avv. Filippo Lo Presti

Avv. Vincenza Valeria Cicero

Dott.ssa Hillary Romanato  
Avv. Silvia Segato  
Dott.ssa Francesca Sturba  
Avv. Giulia Bassanini  
Dott.ssa Giulia Veronese  
Dott.ssa Alessia Segliani  
Avv. Elisa Mardegan  
Avv. Ilaria Manin  
Avv. Gianmarco Sarto  
Dott. Nicola Cantarello  
Rag. Monica Massironi

Padova, 05 marzo 2025  
Spett.li  
Sig.ri Clienti

OGGETTO: CIRCOLARE INFORMATIVA N. 03/2025

## OBBLIGO DI ASSICURAZIONE CATASTROFALE ENTRO IL 31 MARZO 2025

Gentili Clienti,

la legge di Bilancio 2024 ha introdotto un obbligo assicurativo specifico per la copertura dei rischi catastrofali. Originariamente fissata al 31 dicembre 2024, **la scadenza è stata prorogata al 31 marzo 2025** dal DL n. 22 del 27 dicembre 2024, mentre il Decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze n. 18 del 30 gennaio 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 27 febbraio 2025, ha completato il quadro normativo, definendo con maggiore dettaglio i seguenti aspetti:

- ambito di applicazione;
- beni oggetto di copertura;
- definizione degli eventi catastrofali;
- determinazione del premio;
- franchigia, massimali e limiti di indennizzo;
- modalità di determinazione e adeguamento periodico dei premi anche tenuto conto del principio di mutualità;
- limiti alla capacità di assunzione del rischio da parte delle imprese assicuratrici;
- disposizioni transitorie.

## CHI RIGUARDA E CHE COSA PREVEDE?

L'obbligo, relativo alla stipula di contratti assicurativi per rischi catastrofali, riguarda **tutte le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia**, tenute all'iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell'art. 2188 del Codice civile.

Tali realtà dovranno sottoscrivere una polizza per proteggere i propri beni aziendali contro i danni causati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale, quali:

- terremoti;
- alluvioni;
- frane;
- inondazioni ed esondazioni.

Nello specifico, la copertura assicurativa deve includere:

- terreni e fabbricati;
- impianti e macchinari;
- attrezzature industriali o commerciali.

In caso di affitto d'azienda il soggetto tenuto all'obbligo è l'affittuario.

Sono, invece, **esentati** dall'obbligo gli imprenditori agricoli e sono esclusi i professionisti, in quanto non iscritti al Registro delle imprese.

## CONSEGUENZE PER LE IMPRESE INADEMPIENTI

Sebbene il Decreto non preveda sanzioni dirette per chi non adempie all'obbligo, le imprese che non sottoscriveranno la polizza potrebbero subire conseguenze indirette.

La mancata stipula, infatti, potrebbe influire negativamente sull'accesso a contributi, incentivi o agevolazioni pubbliche, inclusi quelli destinati a supportare le aziende colpite da calamità naturali e possibili esclusioni da gare e/o appalti pubblici, possibili limitazioni nell'accesso al credito.

Lo Studio Vi esorta a contattare il Vostro assicuratore di fiducia per poter adempiere all'obbligo sopra descritto nei termini di legge e rimane a disposizione per eventuali chiarimenti,

Cordiali saluti.

